

dossier

XIX Legislatura

Aprile 2025

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1 132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere

Atto del Governo n. 258



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 238



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 325

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 2 MARZO 2023 N. 19	- 4 -
ARTICOLO 2	- 13 -
MODIFICHE AL CODICE CIVILE	- 13 -
ARTICOLO 3	- 15 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE	- 15 -
ARTICOLO 4	- 17 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA.....	- 17 -

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	258
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere
Riferimento normativo:	articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 4 agosto 2022, n. 127
Relazione tecnica:	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

La relazione illustrativa ricorda che la legge 4 agosto 2022, n. 127, all'articolo 3, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021", ha conferito al Governo la delega legislativa per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2021, fissando, all'articolo 3, ulteriori principi e criteri direttivi.

In attuazione della predetta delega, il Governo ha emanato il decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere". Il Governo ha ritenuto di avvalersi della facoltà concessa dall'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in virtù della quale il Governo è autorizzato ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 31, entro ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore.

La relazione illustrativa spiega che il presente schema di decreto legislativo propone interventi correttivi che scaturiscono dalle criticità emerse nel primo periodo applicativo anche cogliendo gli spunti offerti dalle riflessioni critiche della dottrina e che sono ispirati al principio di semplificazione delle procedure già delineate nella prima attuazione della legge delega.

Il provvedimento in esame si compone di 4 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Si rammenta che al decreto legislativo n. 19 del 2023 (schema di decreto legislativo di cui all'Atto del Governo n. 11 della XIX legislatura), modificato dal provvedimento in esame, non sono stati ascritti effetti finanziari. La relazione tecnica riferita al citato schema di decreto dichiara la natura ordinamentale e precettiva delle disposizioni di cui esso è costituito, segnalando che agli adempimenti di natura istituzionale connessi, in particolare, alle competenze attribuite al tribunale e alle sezioni specializzate in materia di impresa, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica afferma che le norme lasciano impregiudicate le disposizioni giuridiche e amministrative del diritto tributario e non recano disposizioni di carattere fiscale, anche considerato che non incidono sulla imputazione contabile delle imposte anticipate e delle riserve in sospensione di imposta. La RT precisa, inoltre, che gli eventuali oneri derivanti dallo svolgimento delle attività previste dalle norme - adempimenti notarili, contabili o richiesti dall'autorità giudiziaria - restano a carico delle società che intraprendono le operazioni di trasformazione, fusione o scissione di società.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Modifiche al decreto legislativo 2 marzo 2023 n. 19

Le norme modificano il decreto legislativo n. 19 del 2023, recante disposizioni comuni alle operazioni di trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Tra le modifiche recate dalle norme in esame si segnalano le seguenti:

- viene ampliata la definizione di “beneficio pubblico” valida ai fini del predetto decreto legislativo, al fine di ricomprendervi anche gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive che non sono censiti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, ma che sono assoggettati a forme di pubblicità diverse dalla iscrizione in un pubblico registro (articolo 1, comma 1, lettera *a*));
- si estende il campo di applicazione della disciplina delle operazioni transfrontaliere alle società di persone ed agli enti non societari, prevedendo per tali soggetti semplificazioni di tipo procedurale. Si dispone, in linea generale, l'applicazione della disciplina delle operazioni transfrontaliere alle operazioni internazionali, salvo

alcune eccezioni¹¹. Pertanto, rispetto al testo vigente del decreto legislativo, si espunge il riferimento alle disposizioni contenute nei capi II, III e IV del medesimo decreto (articolo 1, comma 1, lettera *b*));

- con riferimento alle norme applicabili alla trasformazione si dispone che, in caso di conflitto tra la legge dello Stato di origine e quella dello Stato di destinazione, prevale la legge di quest'ultimo per quanto concerne gli adempimenti richiesti per l'attuazione della trasformazione, che devono essere realizzati successivamente al rilascio del certificato preliminare (articolo 1, comma 2, lettera *b*));
- si prevede che tra le informazioni che devono essere inserite nel progetto di trasformazione devono essere compresi anche i benefici pubblici e i benefici pubblici localizzati che la società ha ricevuto nei cinque anni anteriori alla pubblicazione del progetto, e che tali informazioni devono comprendere anche l'indicazione della loro entità e dei soggetti che li hanno erogati (articolo 1, comma 2, lettera *c*), numero 1), lettera *c*)).

La RI chiarisce che rispetto alla norma vigente, l'intervento è di semplificazione, in quanto viene eliminato, anche per rispettare il principio di proporzionalità negli oneri a carico dei soggetti partecipanti all'operazione, l'obbligo generalizzato di dichiarare anche i contributi e i finanziamenti pubblici ricevuti, sotto qualsiasi forma, nei cinque anni anteriori alla data di deposito del progetto e i finanziamenti per i quali è stato adottato un provvedimento di revoca o decadenza dal beneficio.

Per il solo caso di fusione internazionale si stabilisce che debbano essere dichiarati i benefici pubblici ricevuti nei cinque anni anteriori alla pubblicazione del progetto e i benefici pubblici localizzati, ricevuti nei dieci anni anteriori a tale pubblicazione, completi dell'indicazione della loro entità e dei soggetti che li hanno erogati (articolo 1, comma 2, lettera *c*), numero 1), lettera *d*));

- quando dalla fusione risulta una società regolata dalla legge di altro Stato, nella relazione dell'organo amministrativo destinata ai soci e ai dipendenti devono essere inserite ulteriori informazioni (specificatamente elencate dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo n. 19 del 2023) circa i benefici sopra richiamati (articolo 1, comma 3, lettera *d*));
- viene interamente sostituito l'articolo 30 del decreto legislativo 19 del 2023 che reca disposizioni in materia di certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici in caso di fusione (articolo 1, comma 3, lettera *i*)).

Si rammenta che l'articolo 29 del decreto legislativo n. 19 del 2023, oggetto di modifica da parte del provvedimento in esame, reca la disciplina del certificato preliminare che il notaio rilascia, su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera (nel nuovo testo estesa anche alle fusioni

¹¹ In particolare, la disciplina delle operazioni transfrontaliere è applicabile se compatibile e salvo che il decreto legislativo preveda una disciplina ad *hoc* per una delle due tipologie di operazioni o le disciplini in modo differente.

internazionali, giacché con la nuova formulazione si espunge il riferimento alla fusione transfrontaliera), al fine di attestare il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

Si evidenzia che il nuovo comma 4 dell'articolo 30 dello schema di decreto reca, riproducendo sostanzialmente il vigente comma 1 dell'articolo 30, il seguente elenco dei debiti pubblici rilevanti ai fini del certificato preliminare:

- debiti nei confronti dell'Agenzia delle entrate, debiti previdenziali e per premi assicurativi esistenti alla data di pubblicazione del progetto di fusione, compresi quelli oggetto di contestazioni in corso e i debiti non soddisfatti all'esito di procedure di contestazione (lettera a));
- debiti per sanzioni amministrative pecuniarie dipendenti da reato, applicate ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 con sentenza o decreto divenuto irrevocabile alla data di pubblicazione del progetto di fusione (lettera b));
- debiti, anche nei confronti di società a controllo pubblico, per la restituzione di benefici pubblici non localizzati, previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 175 del 2016², ricevuti nei 5 anni anteriori alla data di pubblicazione del progetto di fusione, se a tale data l'amministrazione o l'ente creditore ha adottato un provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione del beneficio, o ha avviato il relativo procedimento oppure il creditore ha richiesto il pagamento della garanzia pubblica (lettera c));
- debiti per la restituzione di benefici pubblici localizzati, percepiti nei 5 anni (10 anni, in caso di fusione internazionale) anteriori alla data di pubblicazione del progetto di fusione, quando a tale data siano stati adottati provvedimenti di revoca, decadenza o risoluzione del beneficio (lettera d));
- debiti per la restituzione di aiuti di Stato dei quali la Commissione europea ha ordinato il recupero con decisione anteriore alla data di pubblicazione del progetto di fusione (lettera e)).

In particolare, rispetto alla versione vigente dell'articolo 30, si evidenziano le seguenti novità:

- sono riformulate le condizioni previste dalla normativa vigente ai fini del rilascio del certificato preliminare di fusione con riferimento ai debiti e benefici pubblici, senza peraltro modificarne l'impianto sostanziale. In particolare, nel nuovo testo si individuano nello specifico la tipologia di debiti (tra quelli individuati dal vigente comma 1 e riprodotti nel nuovo comma 4) che devono essere incondizionatamente garantiti o dei quali si deve dimostrare l'adempimento, ad opera della società che partecipa alla fusione

² Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 175 del 2016, si definiscono "società a controllo pubblico", le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (c.d. "influenza dominante"). Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

nel caso in cui, dalla fusione risulta una società o un ente soggetto alla legge di altro Stato (capoverso articolo 30, comma 1). Si tratta, in particolare, dei debiti relativi alla restituzione di benefici pubblici localizzati, percepiti nei 5 anni (10 anni, in caso di fusione internazionale), di cui al comma 4, lettera *d*), e quelli aventi ad oggetto, invece, la restituzione di aiuti di Stato dei quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, di cui al comma 4, lettera *e*);

- per quanto riguarda le restanti tipologie di debito elencate al comma 4 del nuovo articolo 30 – debiti nei confronti dell'Agenzia delle entrate, debiti previdenziali e per premi assicurativi (lettera *a*)), debiti per sanzioni amministrative pecuniarie dipendenti da reato (lettera *b*)) e debiti, anche nei confronti di società a controllo pubblico, per la restituzione di benefici pubblici non localizzati (lettera *c*)) – si prevede il medesimo onere di dimostrare la garanzia in favore del debito pubblico, come previsto dal testo vigente, quando ricorrono determinate condizioni (capoverso articolo 30, comma 2);
- si dispone, inoltre, che le società e gli enti non societari tenuti per legge a redigere e depositare il bilancio di esercizio presso il registro delle imprese che non si trovano in stato di liquidazione e non lo hanno revocato nei due anni solari anteriori alla data di pubblicazione del progetto di fusione, non sono tenuti all'adempimento dell'onere di dimostrare la garanzia quando l'ammontare del debito, comprensivo di interessi e sanzioni, non è superiore al dieci per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio, approvato e depositato nel registro delle imprese non oltre l'anno successivo alla chiusura dell'esercizio (capoverso articolo 30, comma 3);
- si stabilisce che l'esistenza e l'entità dei debiti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) del nuovo articolo 30 devono essere documentate in conformità all'Allegato I al decreto legislativo n. 19 del 2023, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame (capoverso articolo 30, comma 5). La medesima certificazione o attestazione di inesistenza dei citati debiti può essere utilizzata, ai fini del rilascio del certificato preliminare, purché: (i) risalente a non più di 60 prima dalla data di pubblicazione del progetto di fusione ed (ii) il legale rappresentante della società o dell'ente non societario attesti che non sono intervenute modificazioni.

Il citato Allegato I (introdotto dall'articolo 1, comma 5, dello schema di decreto in esame) definisce le modalità di documentazione e certificazione dei debiti, prevedendo che:

- i debiti tributari previsti dall'articolo 30, comma 4, lettera *a*), sono documentati con la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate;

- i debiti previdenziali e per premi assicurativi previsti dall'articolo 30, comma 4, lettera *a*), sono documentati con la certificazione dell' INPS ed INAIL, su richiesta del debitore o del tribunale, attraverso il rilascio di un certificato unico;
- le sanzioni amministrative pecuniarie dipendenti da reato previste dall'articolo 30, comma 4, lettera *b*), sono documentate con il certificato previsto dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 (certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato);
- i debiti per la restituzione di aiuti di Stato previsti dall'articolo 30, comma 4, lettera *e*), sono documentati con la visura che ne attesta l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 52, comma 2, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012 (Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico – elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero);
- sono elencate, inoltre, le informazioni che la società o l'ente non societario di diritto italiano deve attestare, per ciascun beneficio pubblico percepito, ai fini del rilascio del certificato preliminare (capoverso articolo 30, comma 6). Tali informazioni devono essere attestate dall'organo amministrativo della società o dell'ente, nonché comunicate all'organo di controllo, ove in carica, contestualmente all'invio al notaio (capoverso articolo 30, comma 7);
- sono attribuiti al notaio poteri di verifica delle attestazioni, esercitabili qualora vi siano fondati motivi per dubitare della loro veridicità o dell'esattezza o dell'ammontare dell'esposizione debitoria, o quando la società o l'ente richiedente ometta di presentare uno o più certificati. Inoltre, il notaio è investito di poteri istruttori, potendo, in tali circostanze, richiedere informazioni integrative alle amministrazioni o enti creditori interessati, nonché richiedere o acquisire eventuali certificati mancanti (capoverso articolo 30, comma 8);
- viene riformulato l'articolo 40 del decreto legislativo n. 19 del 2023, concernente gli obblighi di informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali (RSA/RSU) o, in loro assenza, dei dipendenti delle società di diritto italiano in ordine all'impatto giuridico ed economico dell'operazione (di fusione, scissione o trasformazione) sui rapporti di lavoro. Rispetto al testo vigente, sono specificati nel dettaglio i casi in cui sorgono gli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori a carico delle società, nonché la relativa procedura da seguire (articolo 1, comma 1, lettera *q*)).

La relazione tecnica sintetizza il contenuto delle norme e afferma che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e sono volte a fornire una disciplina uniforme e confacente agli assetti unionali per le tipologie di operazioni societarie e non determinano profili negativi per la finanza pubblica. In proposito, la RT precisa che le modalità di semplificazione dello scambio di informazioni necessarie al notaio per l'assolvimento delle attività, demandate in qualità di autorità competente con gli enti e amministrazioni interessate, sono assicurate attraverso i canali informatici già disponibili, esistenti o da costituire a seguito delle convenzioni previste da attivare, utilizzabili dalla suddetta autorità ai fini della verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti.

Si evidenzia, altresì, che gli adempimenti notarili sono espletati su impulso delle società coinvolte, sulle quali graveranno le spese relative alle attività necessarie al perfezionamento delle diverse operazioni transfrontaliere, compresa l'attività professionale di uno o più esperti nei settori interessati dall'operazione, chiamati alle verifiche e alla disamina della documentazione necessaria.

La RT rappresenta che l'intervento correttivo è diretto a realizzare livelli di semplificazione e trasparenza idonei a dirimere dubbi interpretativi mediante un efficiente coordinamento normativo che consenta di accelerare le procedure delle operazioni transfrontaliere e internazionali con effetti positivi sull'economia dei mercati, sulla concorrenza e sulla società.

In particolare, prosegue la RT, l'intervento relativo alla fusione intende garantire una maggiore efficacia del controllo effettivo sull'esistenza di benefici pubblici (e soprattutto di quelli revocati), di spostare questa informazione dal progetto di fusione (art. 19) a quello della relazione degli amministratori ai soci (art. 21, comma 4) ma soprattutto a quello del rilascio del certificato preliminare da parte del notaio (art. 30, comma 6).

In un'ottica generale, la RT chiarisce che l'intervento in esame pone maggiore attenzione alla fase del controllo preliminare per l'attuazione dell'operazione straordinaria in uscita, piuttosto che al momento "pubblicitario" del progetto, in quanto ritenuto, quest'ultimo, di scarso interesse per i creditori pubblici interessati e, quindi, meno efficace nel prevenire condotte abusive. Tale controllo è rafforzato anche dalle certificazioni inserite nell'allegato o dall'autodichiarazione dell'amministratore, per il caso di benefici che non risultano da registri.

La RT segnala infine, anche per l'insieme delle disposizioni inserite nel presente decreto, l'assenza di profili di onerosità per la finanza pubblica, atteso che tutti gli adempimenti relativi alle operazioni transfrontaliere di trasformazione, fusione e scissione onerose e non, sono a carico del bilancio delle società stesse, provvedendo le amministrazioni interessate ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame modificano il decreto legislativo n. 19 del 2023, recante disposizioni comuni alle operazioni di trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

La relazione illustrativa spiega che il presente schema di decreto legislativo propone interventi correttivi che scaturiscono dalle criticità emerse nel primo periodo applicativo, anche cogliendo gli spunti offerti dalle riflessioni critiche della dottrina e ispirati al principio di semplificazione delle procedure già delineate nella prima attuazione della legge delega.

Tra le modifiche recate dalle norme in esame si segnalano le seguenti;

- viene ampliata la definizione di "beneficio pubblico", al fine di ricomprendervi anche quelli che non sono censiti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ma che sono assoggettati a forme di pubblicità diverse dalla iscrizione in un pubblico registro (articolo 1, comma 1, lettera a));
- si estende il campo di applicazione della disciplina delle operazioni transfrontaliere alle società di persone e agli enti non societari, prevedendo per tali soggetti delle semplificazioni di tipo procedurale. Si dispone, altresì, l'applicazione, in linea generale, della disciplina delle operazioni transfrontaliere alle operazioni internazionali³³ (articolo 1, comma 1, lettera b));
- viene interamente sostituito l'articolo 30 del decreto legislativo 19 del 2023 che reca disposizioni in materia di certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici in caso di fusione (articolo 1, comma 3, lettera i)). Sono riformulate le condizioni previste dalla normativa vigente ai fini del rilascio del certificato preliminare di fusione con riferimento ai debiti e benefici pubblici, senza modificarne l'impianto sostanziale. In particolare, nel nuovo testo si individuano nello specifico la tipologia di debiti che devono essere incondizionatamente garantiti o dei quali si deve dimostrare l'adempimento.

Tra le principali novità, rispetto al testo vigente, con riferimento al contenuto del certificato preliminare si segnalano le seguenti:

³³ In particolare, la disciplina delle operazioni transfrontaliere è applicabile se compatibile e salvo che il decreto legislativo preveda una disciplina ad hoc per una delle due tipologie di operazioni o le disciplini in modo differente.

- le società e gli enti non societari tenuti per legge a redigere e depositare il bilancio di esercizio presso il registro delle imprese che non si trovano in stato di liquidazione e non lo hanno revocato nei due anni solari anteriori alla data di pubblicazione del progetto di fusione, non sono tenuti all'adempimento dell'onere di dimostrare la garanzia quando l'ammontare del debito, comprensivo di interessi e sanzioni, non è superiore al dieci per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio, approvato e depositato nel registro delle imprese non oltre l'anno successivo alla chiusura dell'esercizio (capoverso articolo 30, comma 3);
- si stabilisce che l'esistenza e l'entità di talune tipologie di debiti - in base alla nuovo testo del comma 4 del medesimo articolo 30, si tratta dei debiti nei confronti dell'Agenzia delle entrate, debiti previdenziali e per premi assicurativi (lettera *a*)), debiti per sanzioni amministrative pecuniarie dipendenti da reato (lettera *b*)) e debiti per la restituzione di aiuti di Stato dei quali la Commissione europea ha ordinato il recupero (lettera *e*)) - debbano essere documentate in conformità all'Allegato I, introdotto ex novo con lo schema di decreto legislativo in esame (capoverso articolo 30, comma 5);

La relazione tecnica afferma che disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e non determinano profili negativi per la finanza pubblica, atteso che tutti gli adempimenti relativi alle operazioni transfrontaliere di trasformazione, fusione e scissione onerose e non, sono a carico del bilancio delle società stesse, provvedendo le amministrazioni interessate ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, con riferimento allo scambio di informazioni necessarie al notaio per l'assolvimento delle attività, demandate in qualità di autorità competente con gli enti e amministrazioni interessate, la RT assicura che le stesse sono assicurate attraverso i canali informatici già disponibili, esistenti o da costituire a seguito delle convenzioni previste da attivare.

Ciò premesso, andrebbero acquisiti dal Governo maggiori elementi informativi relativamente a talune modifiche introdotte dalle norme in esame.

In primo luogo, in merito al rilascio del certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici in caso di fusione, si evidenzia che l'obbligo di dimostrare di aver soddisfatto o garantito i citati debiti, a seguito della riscrittura dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 19 del 2023, viene meno qualora l'ammontare dei predetti debiti, comprensivo di interessi e sanzioni, non sia superiore al dieci per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio della società interessata al procedimento di fusione. Al riguardo, andrebbe acquisita una rassicurazione da parte del Governo in ordine al fatto che l'esenzione dai predetti adempimenti non sia suscettibile di pregiudicare l'effettiva esigibilità dei crediti vantati da pubbliche amministrazioni nei confronti di società interessate a procedimenti di fusione.

Con riguardo agli adempimenti a carico delle amministrazioni interessate nel procedimento di fusione, si evidenzia che l'Allegato I al decreto legislativo n. 19 del 2023 (introdotto dall'articolo 1, comma 5, dello schema di decreto in esame) individua gli enti competenti al rilascio delle certificazioni di alcune tipologie di debiti (Agenzia delle entrate, INPS e INAIL, Prefetture, Procura della Repubblica presso i tribunali competenti).

In proposito non si formulano osservazioni, in considerazione del fatto che le citate amministrazioni sono già istituzionalmente preposte al rilascio dei predetti certificati e che gli oneri amministrativi derivanti dalle suddette attività amministrative ricadono comunque sui soggetti richiedenti.

Con riferimento, infine, alle modalità di semplificazione dello scambio di informazioni necessarie al notaio per l'assolvimento delle attività a questo demandate in qualità di autorità competente con gli enti e le amministrazioni necessarie, la relazione tecnica assicura che le stesse sono assicurate attraverso i canali informatici già disponibili, esistenti o da costituire a seguito delle convenzioni previste da attivare. In merito a tale ultima affermazione, andrebbero acquisiti elementi di informazione circa i canali informatici "da costituire" sulla base di convenzioni da attivare e andrebbe altresì chiarito se le convenzioni da attivare, cui la RT fa riferimento, siano già previste a legislazione vigente, se per le stesse siano state già stanziare risorse pubbliche e se queste ultime siano sufficienti a realizzare basi dati e flussi informativi adeguati alle attività previste dalle norme in esame.

ARTICOLO 2

Modifiche al codice civile

Le norme apportano talune modifiche alle disposizioni del codice civile introdotte o modificate dal decreto legislativo n. 19 del 2023 concernenti la definizione di scissione mediante scorporo, talune forme di semplificazione e l'esercizio del diritto di recesso nei casi di scissione mediante scorporo, nonché il trasferimento della sede sociale all'estero. In particolare, si prevede:

- la sostituzione della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 2506.1, con la previsione che, con la scissione mediante scorporo, una società assegna il suo patrimonio, nella sua interezza o in parte, a favore di una o più società di nuova costituzione oppure preesistenti, mentre assegna a sé stessa le relative azioni o quote⁴ [comma 1, lettera a)].

In proposito si rammenta che, nella vigente formulazione, l'articolo 2506.1 del codice civile prevede che il patrimonio della scissa possa essere assegnato alla società beneficiaria solo in parte e che quest'ultima debba essere di nuova costituzione;

- l'integrazione della disposizione di cui all'articolo 2506-bis, laddove si precisa che la versione semplificata del progetto di scissione mediante scorporo è condizionata alla costituzione di una o più nuove società beneficiarie e all'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa [comma 1, lettera b)];
- la modifica della disposizione di cui all'articolo 2506-ter, al fine di specificare che la presentazione della documentazione prevista dagli articoli 2501-*quater*, 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* non è richiesta ai fini della scissione mediante scorporo, a condizione che questa avvenga mediante la costituzione di una o più nuove società e il progetto preveda l'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa, nonché di prevedere che, nella scissione mediante scorporo, il socio della società scissa che non ha consentito all'operazione non è legittimato ad esercitare il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502 del codice civile (laddove la vigente formulazione riferisce la generica non applicabilità del diritto di recesso di cui alle richiamate disposizioni alla scissione mediante scorporo) [comma 1, lettera c)];
- la modifica della disposizione di cui all'articolo 2369, quinto comma, con la eliminazione del riferimento al trasferimento della sede sociale all'estero dal novero delle fattispecie che richiedono una deliberazione adottata con il voto favorevole di più

⁴ Si ricorda che il decreto legislativo n. 19 del 2023 ha introdotto l'articolo 2506.1 nel codice civile al fine di disciplinare la fattispecie della scissione mediante scorporo. Tale articolo del codice è stato successivamente modificato dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 2024, al fine di chiarirne la formulazione.

di un terzo del capitale sociale nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio [comma 1, lettera *d*]);

- l'integrazione della disposizione di cui all'articolo 2510-bis, al fine di chiarire che la trasformazione⁵ deve considerarsi trasferimento di sede all'estero ad ogni effetto di legge, senza riguardo al luogo in cui è fissata la sede statutaria della società risultante dall'operazione [comma 1, lettera *e*]).

La relazione tecnica si limita ad elencare le modifiche apportate dalle norme in esame al codice civile e a riportarne il contenuto.

Si rammenta che tutte le disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame sono assistite dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame apportano modifiche alle disposizioni del codice civile introdotte o modificate dal decreto legislativo n. 19 del 2023, concernenti la disciplina di taluni aspetti della scissione mediante scorporo, nonché del trasferimento della sede sociale all'estero. In particolare:

- si amplia la portata della disciplina della scissione mediante scorporo, con la previsione che una società possa assegnare il suo patrimonio, anche nella sua interezza, a favore di una o più beneficiarie, di nuova costituzione oppure preesistenti, a fronte dell'assegnazione a sé stessa delle relative azioni o quote [comma 1, lettera *a*]);
- si stabiliscono le condizioni affinché possa essere presentata la versione semplificata del progetto di scissione mediante scorporo [comma 1, lettera *b*]);
- sono introdotte norme di semplificazione in materia di documentazione richiesta ai fini della scissione mediante scorporo in presenza di specifiche condizioni, nonché una disciplina più puntuale in tema di applicazione del diritto di recesso nella scissione mediante scorporo [comma 1, lettera *c*]);
- si prevede che il trasferimento della sede sociale all'estero non sia più oggetto di deliberazioni adottate con il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio [comma 1, lettera *d*]);

⁵ Mediante la quale, ai sensi del vigente articolo 2510-bis, avviene il trasferimento all'estero della sede statutaria.

- viene chiarita la portata del trasferimento della sede sociale all'estero ai fini della trasformazione [comma 1, lettera e)].

La relazione tecnica si limita a riportare il contenuto delle norme.

Al riguardo, si rileva, sotto il profilo della formulazione delle norme, che la disciplina in materia di applicazione del diritto di recesso nel caso di scissione mediante scorporo è attualmente stabilita dal sesto comma dell'articolo 2506-*ter* del codice civile e non, invece, dal quinto comma del medesimo articolo, che reca, diversamente, l'elenco delle disposizioni del codice civile in materia di fusione delle società che devono ritenersi applicabili, altresì, alla scissione. Pertanto, la disposizione sostitutiva della disciplina in materia di recesso nella scissione mediante scorporo, prevista al comma 1, lettera c), numero 2) dell'articolo in esame, andrebbe correttamente riferita al sesto comma dell'articolo 2506-*ter* del codice civile.

Non si hanno, invece, osservazioni da formulare sui profili di quantificazione, constatato il carattere ordinamentale delle disposizioni e tenuto conto che le stesse sono assistite dalla citata clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame. Si rinviando, pertanto, le considerazioni concernenti i profili finanziari alla scheda relativa alla citata disposizione.

ARTICOLO 3

Disposizioni transitorie

Le norme recano disposizioni transitorie applicabili alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo il cui schema è in esame, la società italiana che partecipa all'operazione non ha ancora pubblicato il progetto. In particolare, a tale fattispecie si applicano disposizioni del decreto legislativo n. 19 del 2023, come modificate dallo schema in parola, concernenti (comma 1):

- la nozione di beneficio pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a);
- i requisiti in tema di contenuto informativo di cui deve disporre il progetto di trasformazione transfrontaliera, nonché il divieto di delega per l'organo amministrativo nella redazione dello stesso di cui all'articolo 8, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera c);

- la disciplina relativa al progetto di fusione transfrontaliera, con particolare riferimento all'ipotesi di percezione di benefici pubblici o benefici pubblici localizzati, di cui all'articolo 19, comma 2, come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera b);
- la definizione del materiale documentale a corredo della richiesta del certificato preliminare attestante il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione di cui all'articolo 29, comma 2, come integrato dall'articolo 1, comma 3, lettera b);
- la definizione degli oneri in capo alla società o all'ente societario italiano che partecipa alla fusione ai fini del rilascio del certificato preliminare quando sia documentata l'esistenza di debiti e benefici pubblici di cui all'articolo 30, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera i).

È altresì stabilita una diversa disciplina in materia di diritti di informazione e consultazione dei lavoratori della società italiana che partecipa all'operazione di fusione a seconda che quest'ultima sia cominciata prima o successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 19 del 2023. In particolare, con riferimento alle fusioni iniziate successivamente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo, si prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 (informazione e consultazione dei lavoratori), come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera g) del presente schema di decreto legislativo (comma 2); relativamente alle medesime operazioni iniziate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al predetto schema, continua ad applicarsi la disciplina di cui al vigente articolo 40, comma 2⁶ (comma 3).

La relazione tecnica si limita ad elencare le modifiche apportate dalle norme in esame al codice civile ed a riportarne il contenuto.

Si rammenta che tutte le disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame sono assistite dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme recano disposizioni transitorie applicabili alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo relativo allo schema in esame, la società italiana che partecipa all'operazione non ha ancora pubblicato il progetto. In tal caso, è prevista l'applicazione delle disposizioni concernenti il progetto di fusione transfrontaliera del decreto

⁶ In tal caso è stabilito che l'obbligo di informazione in parola può essere soggetto alternativamente alla disciplina di cui al vigente articolo 40, comma 2, oppure delle disposizioni di cui all'articolo 47 (trasferimento d'azienda) della legge n. 428 del 1990 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee

legislativo n. 19 del 2023, come modificate dallo schema in parola (comma 1). È altresì stabilito che, con riferimento agli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori, per le fusioni iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, si applica la disciplina risultante dalle modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo in esame all'articolo 40 del decreto legislativo n. 19 del 2023 (comma 2); invece, relativamente alle medesime operazioni iniziate prima della data di dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, continua ad applicarsi il vigente articolo 40, comma 2 (comma 3).

La relazione tecnica si limita a riportare il contenuto delle norme.

Al riguardo, non si hanno osservazioni, constatato il carattere ordinamentale delle disposizioni e tenuto conto che le stesse sono assistite dalla citata clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame.

ARTICOLO 4

Clausola di invarianza finanziaria

Le norme recano una clausola di invarianza finanziaria, che stabilisce che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica segnala, per l'insieme delle disposizioni inserite nel presente decreto, l'assenza di profili di onerosità per la finanza pubblica, atteso che tutti gli adempimenti relativi alle operazioni transfrontaliere di trasformazione, fusione e scissione onerose e non, sono a carico del bilancio delle società stesse, provvedendo le amministrazioni interessate ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della predetta clausola.